



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2753/2024

OGGETTO: CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1 PER ATTIVITA' DI CUSTODIA DEL PALAZZO DORIA SPINOLA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2931_2024.docx

Hash:

9EE19958B2E208A40B0F638D1EAFE5A35E0CC016DB8A53473F1A3A0ABE2B85F48F649ED5CB2115F
D79AB9011983016AED08BCE40A99E4637622D75731FCA3EE3

Nome file allegato: All. 2 Schema Contratto.pdf

Hash:

2473E00338652C4D97E118ACD7082EE9D8B3BE9D2F046BAB6F42CB03B8A80EF2A2D75E055D4C6E
87B4DBC7EF4F6FC903768F2F4571F22733C932366B73C09DA8

Nome file allegato: All. 1 - planimetria Appartamento custode.pdf

Hash:

B8D6B1CA82BA623C27134F95991A5F8F51A2699B136C3884350CB251138792625200A2337500C36F
5047DCB3F50CE90FD6FE080EAADCF3E1D69D3A0BC6481CDB

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 2753/2024

Oggetto: CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1 PER ATTIVITA' DI CUSTODIA DEL PALAZZO DORIA SPINOLA

In data 29/10/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che - in virtù del permanere della necessità da parte dell'Amministrazione di garantire il presidio del Palazzo sede della Città metropolitana, sito in P.le Mazzini 2, Genova, in particolare rispetto all'esigenza di apertura e chiusura del palazzo - con atto dirigenziale n. 2528/2024 della Direzione Risorse - Servizio Personale e relazioni sindacali è stato disposto di prorogare l'incarico di collaborazione al Sig. Renzo Del Boca, già conferito con precedente atto dirigenziale n. 2243/2023, per sei mesi e precisamente dal 1/11/2024 al 30/04/2025;

Considerato che l'incarico di custode necessita una reperibilità costante in relazione alle proprie funzioni;

Preso atto della necessità di prevedere la presenza del custode all'interno dell'Ente, in orari diversi dal normale orario di lavoro;

Considerato che Città Metropolitana di Genova è proprietaria di alloggio idoneo a soddisfare le esigenze di cui sopra, già oggetto di concessione al Sig. Del Boca con contratto in scadenza al 31/10/2024;

Preso atto che tale spazio, ubicato al piano quinto dell'immobile sito in Largo Lanfranco n. 1:

- è composto da n.2 camere, n.1 servizio igienico, n.1 ripostiglio, n.1 soggiorno con zona cottura,
- è disposto su una superficie lorda pari a circa mq. 76,60 (65,00 mq netti);
- è dotato altresì di n.1 balcone della superficie lorda pari a circa mq. 7,00.

come evidenziato nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Verificato che tali locali sono adeguati, le condizioni generali e di manutenzione sono buone, l'impianto di riscaldamento è autonomo;

Ritenuto congruo il canone mensile di Euro 500,00 determinato attraverso una stima redatta dall'Ufficio Patrimonio, oltre ad un importo mensile di Euro 50,00 a titolo di rimborso forfettario spese per l'energia elettrica e l'acqua potabile;

Ritenuto pertanto opportuno, per i motivi sopra esplicitati, regolamentare la concessione alle condizioni contrattuali sinteticamente riportate:

- *Identificazione*: Appartamento sito in Genova - Largo Lanfranco 1, piano 5°, con possibilità di accesso dall'edificio Sede degli uffici siti in Genova Piazzale Mazzini 2
- *Utilizzo consentito*: uso abitazione del custode e del suo nucleo familiare con il divieto di dare alloggio od ospitalità con carattere di continuità a persone estranee, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente. Ogni diversa utilizzazione comporta il ritiro della concessione;
- *Durata*: mesi sei (6) decorrenti dal 1/11/2024 fino al 30/04/2025; contratto risolutivamente condizionato all'eventuale cessazione delle funzioni di custode;
- *Canone mensile*: Euro 500,00, da pagarsi in rate mensili anticipate;
- *Spese per utenze elettriche e idriche*: il concessionario si impegna al pagamento di Euro 50,00 mensili a titolo di rimborso forfettario;
- *Spese contrattuali*: a carico del concessionario;
- *Manutenzione ordinaria*: a carico del concessionario;
- *Manutenzione straordinaria*: a carico della proprietà;

Ritenuto di procedere alla stipula di un contratto di concessione secondo lo schema di contratto (All. 2), allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale per le ulteriori condizioni stabilite;

Tenuto conto che il Sig. Renzo Del Boca risulta aver già versato, a titolo di deposito cauzionale riferito al precedente contratto, una somma pari ad € 500,00, da considerarsi valida anche ai fini del contratto oggetto del presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Maria Giovanna Lonati, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla Privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

per le motivazioni in premessa specificate


DISPONE

- 1) di rilasciare in concessione al Signor Renzo Del Boca, custode della sede centrale di Città Metropolitana di Genova, l'alloggio sito in Largo Lanfranco n. 1, alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto di concessione, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (All. 2);
- 2) di approvare il canone mensile di concessione di € 550,00, comprensivo del rimborso spese per l'energia elettrica e l'acqua potabile da pagarsi in rate mensili anticipate;
- 3) di accertare le somme relative al canone e rimborsi spese per utenze elettriche e idriche a carico del Signor Renzo Del Boca, come da prospetto in calce al presente provvedimento e di seguito riepilogato:
Codice bilancio 3.01.0003 – Azione 3001653
 - Importo Euro 1.100,00= Scadenza / esigibilità Anno 2024 – Nuovo Acc.;
 - Importo Euro 2.200,00= Scadenza / esigibilità Anno 2025 – Nuovo. Acc.;
- 4) di dare mandato al Servizio Edilizia e Patrimonio di procedere ai successivi adempimenti di propria competenza discendenti dal presente provvedimento;
- 5) di procedere con successivi provvedimenti agli adempimenti discendenti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Modalità e termini per l'impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line (ai sensi dell'artt. 29 del D.lgs. 104/2010) oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta data (ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971).

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



**SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO SITO
IN GENOVA, LARGO LANFRANCO 1 CON POSSIBILITA' DI ACCESSO
DA PIAZZALE MAZZINI 2**

TRA

Città Metropolitana di Genova, con sede legale in Piazzale Mazzini, n. 2,
Genova, C.F. 80007350103, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•];

e

[•], nato a [•] ([•]), in data [•] (C.F. [•]), residente a [•] ([•]), [•] – di seguito
denominato anche “concessionario”;

Premesso che

- In virtù del permanere della necessità da parte dell'Amministrazione di garantire il presidio del Palazzo sede della Città metropolitana, sito in Piazzale Mazzini 2, Genova, in particolare rispetto all'esigenza di apertura e chiusura del palazzo, con atto dirigenziale n. 2528/2024 della Direzione Risorse - Servizio Personale e relazioni sindacali è stato disposto di prorogare l'incarico di collaborazione al Sig. [•], già conferito con precedente atto dirigenziale n. 2243/2023, per sei mesi e precisamente dal 1/11/2024 al 30/04/2025;
- Il Sig. [•] necessita di essere costantemente reperibile in relazione alle proprie funzioni, anche in orari diversi da quelli di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. [•] del [•] il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio ha approvato il rilascio in concessione del bene in oggetto, a favore del Sig. [•];
- Il concessionario ha già prestato la cauzione di Euro 500,00 (cinquecento/00), pari ad una mensilità a favore di Città Metropolitana di

Genova, da ritenersi valida anche al fine del presente contratto;

- Per quanto non disciplinato dalla presente scrittura privata le Parti richiamano il vigente “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell’Ente o nella Gestione dell’Ente”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 26/06/2001, aggiornato con Delibere del Consiglio Provinciale n. 3 del 04/02/2004 e del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 35 del 27/11/2013.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto

Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, concede in uso al Sig. [•], che accetta, l'appartamento adibito ad alloggio del custode, sito in Genova, Largo Lanfranco civico 1, piano quinto, con possibilità di accesso anche da Piazzale Mazzini 2.

L'appartamento è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, al Foglio 95, Mappale 299, Sub. 9.

La superficie dell'immobile è di mq. 76,6 lordi, corrispondenti a mq. 65 netti.

L'appartamento è composto da: n. 2 camere, n. 1 servizio igienico, n. 1 ripostiglio, n. 1 soggiorno con zona cottura ed è dotato di un balcone della superficie lorda pari a circa mq. 7,0, come da allegata planimetria (All. A).

Articolo 3. Uso pattuito

L'unità immobiliare dovrà essere destinata a solo ed esclusivo uso “**uso**

abitazione del custode e del suo nucleo familiare con il divieto di dare alloggio od ospitalità con carattere di continuità a persone estranee, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente. Ogni diversa utilizzazione comporta il ritiro della concessione".

È fatto divieto al concessionario di destinare gli spazi in tutto o in parte ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito. Usi diversi da quanto sopra pattuito dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati per iscritto da Città Metropolitana di Genova.

Le parti convengono che la violazione della presente clausola determinerà la risoluzione automatica del presente contratto.

Articolo 4. Canone

Il canone di concessione ammonta ad Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, comprensivi del rimborso spese per l'energia elettrica e l'acqua potabile di cui all'art. 7, con decorrenza dal 01/11/2024, che il concessionario si impegna a corrispondere a mezzo bollettino pagoPA, in rate anticipate.

Articolo 5. Durata

Città Metropolitana di Genova concede il bene di cui al precedente articolo 1 per un periodo di mesi sei (6), decorrenti dal 01/11/2024 e con termine al 30/04/2025.

Il concessionario potrà recedere dal contratto in ogni momento, dando 30 giorni di preavviso, nel caso di individuazione di diversa soluzione abitativa.

Il concessionario, al termine della concessione, entro e non oltre i 60 giorni, dovrà lasciare liberi da cose o persone gli spazi concessi in uso.

Articolo 6. Condizione risolutiva

Il contratto di concessione è legato allo svolgimento da parte del concessionario delle funzioni di custode della sede centrale di Città Metropolitana di Genova.

In caso di cessazione delle funzioni di custode il presente contratto si intenderà risolto.

Articolo 7. Obblighi delle Parti

Il concessionario si obbliga:

- ad utilizzare il bene citato al solo ed esclusivo uso come disposto dall'art. 3 e nel rispetto di quanto stabilito con atti dirigenziali nn. 2243/2023 e 2528/2024 della Direzione Risorse - Servizio Personale e relazioni sindacali;
- a curare la manutenzione dell'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo dei danni che si dovessero riscontrare per sua incuria;
- ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto della concessione da qualunque manomissione da parte di terzi, tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza;
- a segnalare tempestivamente agli uffici tecnici il cattivo funzionamento degli impianti e degli infissi, il deterioramento di parti interne ed esterne dell'immobile custodito;
- a effettuare o sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria, restando a carico di Città Metropolitana di Genova le spese per la manutenzione straordinaria;

- a sostenere le spese relative ai consumi domestici come segue:

a) per il riscaldamento, cottura cibi e acqua calda sanitaria, l'utenza dovrà essere intestata al concessionario, che sosterrà anche le eventuali spese di voltura del contratto relativo;

b) per l'energia elettrica e l'acqua potabile si stabilisce un rimborso forfettario pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, da corrispondersi tramite bollettino pagoPA contestualmente al pagamento del canone mensile;

- a consentire l'accesso all'alloggio al personale incaricato da Città Metropolitana di Genova, quando ciò sia ritenuto necessario e/o al fine di constatare il rispetto delle condizioni del presente contratto.

È fatto espresso divieto al concessionario di concedere a terzi, in subconcessione anche parziale, il bene oggetto di concessione, nonché cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione.

Il concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole regolamentari di cui al vigente "Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella Gestione dell'Ente", che dichiara di aver visionato.

Articolo 8. Revoca

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nell'osservanza delle leggi vigenti in materia.

In tal caso o nell'eventualità di restituzione anticipata del bene da parte del concessionario, il canone corrisposto in via anticipata viene restituito dall'Amministrazione al concessionario per la quota-parte corrispondente al periodo temporale di mancato utilizzo del bene, che inizia a calcolarsi dal

giorno dell'avvenuta restituzione del bene stesso.

Articolo 9. Decadenza

Il concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:

1. mancato pagamento del canone di concessione e relativi interessi oltre tre mesi dalla scadenza;
2. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
3. mancato rispetto del divieto di subconcessione;
4. mutamento non autorizzato della destinazione d'uso del bene concesso e del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

Verificandosi una delle suddette fattispecie, il concessionario è obbligato alla restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose.

Articolo 10. Restituzione del bene concesso

Il concessionario restituisce il bene di cui all'art. 2 alla Città Metropolitana di Genova alla scadenza del termine della concessione alle medesime condizioni trovate alla consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

La Città Metropolitana di Genova acquisirà al proprio patrimonio le eventuali opere costruite dal concessionario sul bene e le relative pertinenze.

Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati o meno, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione.

Qualora il concessionario abbia realizzato interventi sul bene concesso senza il previo consenso della Città Metropolitana, quest'ultima si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino del bene oggetto della concessione.

Articolo 11. Modifiche

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante atto scritto.

Articolo 12. Riservatezza

Le Parti si obbligano a tenere riservata ogni informazione ed indicazione inerente i rapporti dedotti nel presente Contratto, fatta salva la divulgazione ove necessario per darne esecuzione.

Articolo 13. Privacy

Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, unicamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Le Parti si obbligano a trattare i dati personali acquisiti ai fini del presente atto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione di dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101.

Articolo 14. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Cod. Civ. e dalle leggi speciali sulla materia.

Articolo 15. Spese di contratto

Tutte le spese inerenti il presente atto, comprese le imposte di registro e di bollo, sono a carico del concessionario.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione ai sensi della Tariffa Parte Prima, art. 5 del D.P.R. 131/1986 e viene redatta in triplice originale di

cui uno ad uso di ciascuna delle parti e uno ad uso dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, [•]

Per **Città Metropolitana** di [•]

Genova _____

[•]

[•]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Patrimonio

Oggetto: CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN LARGO LANFRANCO 1 PER ATTIVITA' DI CUSTODIA DEL PALAZZO DORIA SPINOLA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTR ATA	30100.0 3	0	30016 53	+	2.200,00					43	2025			
Note: canone e rimborso spese per utenze elettriche e idriche appartamento Largo Lanfranco 1 - concessione a R.D.B.														
ENTR ATA	3.01.00 03	0	30016 53	+	1.100,00					1686	2024			
Note: canone e rimborso spese per utenze elettriche e idriche appartamento Largo Lanfranco 1 - concessione R.D.B.														
TOTALE ENTRATE:				+	3.300,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 31/10/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**